

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 03/03/2026

FATTO

Il ricorrente – intestatario di due buoni fruttiferi emessi il 14.01 ed il 20.08.1984 per l'importo di Lire 500.000 ciascuno – insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario, adiva questo Arbitro deducendo che, siccome dal retro dei buoni si evinceva che la prescrizione maturasse in cinque anni, avesse la percezione di poter recuperare le somme entro il 2019.

Faceva presente che, solo nel 2025, dopo essere passato per caso presso gli Uffici dell'intermediario veniva informato che il termine di prescrizione era in realtà decennale e poteva essere fatto valere entro il 2024; contestava pertanto la mancanza di informazioni in generale e, in particolare in merito alla prescrizione, violando il principio di correttezza e buona fede, in quanto non è stato messo nelle condizioni di conoscere il termine del diritto in parola, ovvero, di sapere entro quale termine chiedere il rimborso dei buoni, scaduto nel 2014, valevole fino a 2024 e non entro il 2019 come indicato sui titoli. Riteneva che tutto ciò lo avesse indotto in errore, per cui non aveva potuto chiedere il rimborso entro i termini corretti a causa di una condotta omissiva dell'intermediario; affermava che la giurisprudenza formatasi in ordine alla conoscibilità del diritto (*dies a quo*) avesse ampiamente superato l'interpretazione rigida dell'art. 2935 cod. civ.: richiamava, in particolare la pronuncia n. 9942/2024 con

cui la Corte di Cassazione ha chiarito che il *dies a quo* della prescrizione va individuato nel momento in cui il danneggiato ha avuto, o avrebbe potuto avere usando l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza del danno e della sua causa.

Considerava quale "fatto lesivo" non la semplice scadenza del buono, ma la modifica unilaterale e non trasparente dei rendimenti rispetto a quanto indicato sul titolo; evidenziava, infatti, che l'emittente ha un obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) e di fornire informazioni trasparenti, anche prima dell'introduzione dell'obbligo di consegna del foglio informativo. Rilevava pure che l'AGCM ha sanzionato l'intermediario proprio per pratiche commerciali scorrette legate alla mancata informazione sulla prescrizione dei buoni, riconoscendo la carenza informativa verso i consumatori.

Soggiungeva, pertanto, che l'intermediario non potesse beneficiare della prescrizione avendo contribuito a causare l'inerzia del cliente omettendo informazioni essenziali sul titolo: riportare "5 anni" sul titolo e poi applicarne "10" sarebbe una palese violazione della buona fede, in quanto il risparmiatore fa legittimo affidamento su ciò che è scritto sul proprio documento.

La natura imperativa della norma sulla prescrizione decennale (introdotta per uniformare il sistema) che sostituisce automaticamente la clausola contrattuale, non ha rilievo in quanto ciò sarebbe contrario al *favor* garantito dal sistema al consumatore ed esaspererebbe l'asimmetria informativa.

Affermava, dunque, che seppure il diritto al rimborso del buono sia tecnicamente prescritto, la condotta omissiva dell'intermediario gli aveva causato un danno corrispondente alla perdita del capitale e degli interessi, ritenendo dunque sussistente una responsabilità contrattuale dell'intermediario, idonea a far nascere il proprio diritto al risarcimento quantificato nel valore di rimborso del buono calcolato alla data di scadenza del 30° anno, ovvero capitale iniziale e interessi maturati.

Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno nella misura di euro 4.263,88 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva ritualmente l'intermediario convenuto, il quale eccepiva preliminarmente l'incompetenza temporale di questo Arbitro, poiché il ricorrente intendeva far valere un vizio genetico relativo a titoli sottoscritti in data anteriore al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Eccepiva pure l'incompetenza per materia, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, t.u.b.

Nel merito, rilevava che il buono emesso il 14.01.1984 appartenesse alla serie "O", collocata nel periodo compreso fra il 01.09.1981 ed il 30.06.1984, mentre il buono del 20.08.1984 fosse stato emesso sul modulo cartaceo della serie "O" modificata con apposito timbro in "P/O", ed era quindi da considerarsi a tutti gli effetti appartenente alla serie ordinaria contraddistinta dalla lettera "P".

Rappresentava che i Buoni Fruttiferi Postali "ordinari" emessi fino al 27.12.2000 avessero una durata massima di 30 anni, ed il termine di prescrizione (riportato sul retro del titolo) fosse invece quinquennale.

Affermava che, ai sensi della previsione recata dalla legge 23 Dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 345-*quinquies*, gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 Aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione decennale, vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della richiamata Legge.

Evidenziava che, poiché il buono più recente era stato sottoscritto in data 20.08.1984 con una durata massima di 30 anni (con la conseguenza che esso cessa di essere fruttifero dal 1° gennaio del 31esimo anno solare successivo alla data di emissione), in data 20.08.2014 era iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale, compiutosi in data 21.08.2024; soggiungeva che il rimborso fosse stato richiesto, solo successivamente alla decorrenza del termine prescrittivo decennale, in quanto il primo reclamo formale era stato effettuato in data 09.09.2025. Riteneva, pertanto, che la liquidazione dei titoli fosse stata negata nel pieno rispetto della legge, poiché ogni eventuale richiesta di rimborso o di informazioni, presentata verbalmente antecedentemente alla presentazione di una richiesta in forma scritta, non potesse avere alcun valore.

Richiamava gli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità (tra cui la sent. n. 16459/2024), sottolineando che, secondo la Suprema Corte, l'impossibilità di far valere il diritto previsto dall'art. 2935 cod. civ., quale rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quello che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di merito fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale contestava le spiegate eccezioni preliminari.

Ribadiva che – sebbene i buoni O e O/P azionati fossero antecedenti al principio generale della trasparenza e della corretta informazione al risparmiatore – ai fini della sospensione della prescrizione (art. 2941 cod. civ.) questo fosse pienamente operante e obbligasse alla responsabilità contrattuale o precontrattuale dell'intermediario che fa scaturire l'obbligo di risarcimento del danno equivalente al mancato rimborso.

Precisava che, pur non essendoci nel 1984 obblighi per l'intermediario di consegnare il foglio informativo, tuttavia, questo non escludeva che gravassero su di lui obblighi informativi, poiché l'obbligo generale di trasparenza è un principio cardine che può essere invocato anche per i titoli più vecchi.

Richiamava, da ultimo, le decisioni del Collegio di Coordinamento ABF che hanno riconosciuto il diritto invocato dai ricorrenti (in particolare la n. 6142/20) basato sul principio del legittimo affidamento e sulla prevalenza della scrittura sul titolo.

Le repliche del ricorrente venivano riscontrate dall'intermediario, il quale si riportava ai propri scritti difensivi.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno conseguente al mancato assolvimento dei propri doveri informativi, sussistenti ben prima dell'introduzione dell'obbligo di consegna del foglio informativo analitico in occasione della sottoscrizione di buoni fruttiferi, in relazione al mutato regime prescrittivo dei titoli sottoscritti in data anteriore al D.M. del dicembre 2000.

In relazione a tale domanda l'intermediario ha eccepito l'irricevibilità del ricorso sotto un duplice profilo: per un verso, ritiene che la materia oggetto della domanda attenga a prodotti finanziari, sottratti alla competenza per materia dell'ABF; per altro verso, ritiene che i fatti dedotti nel ricorso siano esorbitanti rispetto alla competenza temporale di questo Arbitro, poiché avrebbero ad oggetto questioni inerenti ai buoni fruttiferi, la cui emissione risale ad un periodo precedente al sesto anno rispetto alla data di proposizione del ricorso.

La prima eccezione non merita accoglimento. Al riguardo, il Collegio di coordinamento – il quale era già intervenuto sul punto (cfr. dec. n. 5674/2013) – è di recente tornato a ribadire la competenza *ratione materiae* in relazione a siffatte domande, trattandosi “di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti” (cfr. dec. n. 6142/2020) relative a buoni fruttiferi per i quali deve essere esclusa la qualificazione di prodotti finanziari: sono state, infatti, confermate le argomentazioni relative alla non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (art. 1, comma 1-ter, t.u.f.), nonché il richiamo all'esclusione dei depositi bancari o postali dalla qualificazione di prodotti finanziari, operata espressamente dall'art. 1 lett. u) t.u.f. (cfr. dec. n. 4656/2022).

Quanto alla seconda eccezione preliminare, relativa all'incompetenza *ratione temporis*, va rilevato che il ricorrente non si duole della mancata consegna del foglio informativo, bensì del mancato assolvimento degli obblighi informativi relativi al decorso del termine prescrizione, assumendo implicitamente che essi fossero invocabili sino al compimento del termine di cessazione della fruttuosità degli stessi e perpetuando, di conseguenza, la competenza temporale di questo Arbitro.

Passando al merito del ricorso, va rilevato che – come affermato in precedenza – la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente riposa sulla sussistenza di un obbligo informativo che torva il suo fondamento non già nella previsione di consegna del foglio informativo analitico, introdotta soltanto per i titoli emessi dopo il dicembre 2000, bensì sulla buona fede in *executivis* che determinerebbe la sussistenza di un dovere informativo durante tutta la fase di esecuzione del rapporto negoziale; sulla scorta di tale premessa, dunque, ritiene che l'intermediario avrebbe dovuto informarlo sulla modificazione del termine di prescrizione che la normativa sopravvenuta ha esteso al termine ordinario di dieci anni, in luogo di quello quinquennale vigente al momento della sottoscrizione.

Tale argomentazione appare priva di pregio; indipendentemente dalla configurabilità di un principio generale di informazione improntato alla buona fede e alla correttezza (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) deve pur sempre ritenersi che esso non possa avere ad oggetto anche il maturare del termine di prescrizione.

Sotto tale profilo, non può ravvisarsi alcun elemento di specialità che sia in grado di derogare alla disciplina generale della prescrizione disciplinata dal codice civile, in base alla quale l'impossibilità di far valere un diritto, quale fatto impeditivo della sua decorrenza ex art. 2935 cod. civ., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 cod.civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione.

Ne deriva che la scadenza del termine di fruttuosità individua in maniera oggettiva la sola possibilità legale di esercizio del diritto, rispetto alla quale non può assumere rilevanza un mero impedimento di fatto, qual è appunto la mancata informazione sulla data di cessazione della fruttuosità (e, corrispondentemente, di decorso della prescrizione).

La conoscibilità legale è assicurata dal rispetto delle formalità previste dalla legge (in particolare, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo regime applicabile anche ai titoli emessi prima del 2000) ed è idonea a fondare un principio di autoresponsabilità in capo ai sottoscrittori che non giustifica il mancato esercizio del diritto ai fini dell'interruzione della prescrizione.

L'assolvimento di obblighi di informazione, costituiscono, dunque, un obbligo di cooperazione aggiuntivo che nulla ha a che vedere con l'esercitabilità in concreto del diritto di credito.

Anche volendo ritenere sussistente detto obbligo, e quindi configurabile la relativa responsabilità, nel caso di specie appare comunque assorbente la circostanza, ammessa dallo stesso ricorrente, per cui egli non si fosse comunque attivato per il rimborso dei buoni entro la data di scadenza su di essi apposta e neppure avesse chiesto la riscossione del loro controvalore nel termine originario di prescrizione quinquennale.

Tale condotta appare sufficiente a recidere il nesso di causalità tra l'invocato illecito imputato all'intermediario (i.e. la mancata informazione circa il nuovo termine di prescrizione) ed il danno asseritamente subito, con la conseguenza che a nulla varrebbe invocare la sussistenza di un (inesistente) obbligo informativo avente ad oggetto il nuovo termine di prescrizione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso

IL PRESIDENTE